

# **COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO**

# Provincia di Brindisi Area 1 – Servizio Economato

# SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE





# Sommario

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	4
ARTICOLO 2 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO	5
ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI – CONDIZIONI AMBIENTALI DEI LOC SOPRALLUOGO	
ARTICOLO 4 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	6
ARTICOLO 5 – ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	9
ARTICOLO 6 – PULIZIE STRAORDINARIE O A CHIAMATA	10
ARTICOLO 7 – VALORE DELL'APPALTO	10
ARTICOLO 8 – ORGNIZZAZIONE DEL SERVIZIO - MATERIALI D'USO, ATTREZZATU PRODOTTI	
ARTICOLO 9 – COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI	12
ARTICOLO 10 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	13
ARTICOLO 11 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
ARTICOLO 12 – LOCALI ASSEGNATI ALL'APPALTATORE	15
ARTICOLO 13 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI - SPECIFICHE TECNICHE – DECRET GENNAIO 2021: ATTREZZATURE, MACCHINE, PRODOTTI DI PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI	DEI
ARTICOLO 14 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI:	25
Punti D/E/F/G- DECRETO 29 GENNAIO 2021- SPECIFICHE TECNICHE	25
ARTICOLO 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	25
ARTICOLO 16 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	25
ARTICOLO 17 – MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI	26
ARTICOLO 18 –CLAUSOLA SOCIALE: OBBLIGHI DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE	27
ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI SULL'IMPIEGO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZI	0.27
ARTICOLO 20 – RISPETTO DEL D.LGS. 81/2008 e ss.mm.	30
ARTICOLO 21 - GARANZIE	30
ARTICOLO 22 – PENALITÀ	30
ARTICOLO 23 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	31
ARTICOLO 24 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTO – CLAUSOLA DI TRACCIABILITA'	31
ARTICOLO 25 – SPESE	32

ARTICOLO 26 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI	32
ARTICOLO 27 – REVISIONE PREZZI	
ARTICOLO 28 – CESSIONE DEL CONTRATTO	33
ARTICOLO 29 – SUBAPPALTO	33
ARTICOLO 30 - STIPULA DEL CONTRATTO	34
ARTICOLO 31 – CODICE DI COMPORTAMENTO	34
ARTICOLO 32 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 TRATTAMENTO DATI	
ARTICOLO 33 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ELEZIONE DI DOMICILIO FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI	
ALLEGATO 1 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	37
ALLEGATO 2 TABELLA RIEPILOGATIVA ORE ANNUALI	38
ALLEGATO 3: PATTO D'INTEGRITA'	40

#### ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

- 1. L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione, ordinaria e periodica, come definite dall'art. 1, lett. a), b), e) del D.M. 7 luglio 1997 n. 274, degli immobili Comunali e loro pertinenze, elencate al successivo comma 4 del presente articolo, compresa la fornitura di tutti i detergenti, detersivi, disinfettanti e materiali occorrenti per la corretta esecuzione delle attività di pulizia, i sacchi e i contenitori per la raccolta differenziata, i materiali di consumo per i servizi igienici e l'utilizzo dei macchinari e delle attrezzature necessarie.
- 2. Il servizio di pulizia deve essere svolto in conformità al Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione, approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 gennaio 2021 (pubblicato sulla GURI n. 42 del 19/02/2021): Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.
- 3. Il servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, deve consistere nella perfetta pulizia dei locali e nell'esecuzione del ciclo di lavoro giornaliero e periodico, dovrà essere effettuato con diversa frequenza secondo le cadenze previste per ciascun fabbricato, definite nei successivi articoli del presente capitolato.
- 4. Gli edifici oggetto del servizio di cui al presente appalto sono quelli di seguito riportati:
  - > Sede comunale sita in piazza G. Falcone;
  - > Centro Polivalente per Artigianato "Terra dei Messapi", sito in piazzetta R. Margherita;
  - Locali della Polizia Municipale Piazza G. Falcone
  - Centro Polivalente per gli anziani (via Stazione);
- 5. Il servizio, da eseguirsi in lotto unico, dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono e degli allegati, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di igiene, sanità e sicurezza, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle Imprese di Pulizia anche se Soci di Cooperative.
- 6. Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere prestato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto d'appalto, nel presente Capitolato e negli ulteriori elaborati che compongono il progetto del servizio:
- Progetto tecnico art. 41 Dlgs. 36/2023;
- D.U.V.R.I.
- nonché nell'ulteriore documentazione di gara ed alle condizioni contenute nell'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara. In particolare, l'offerta tecnica presentata in sede di gara costituisce obbligo contrattuale specifico.
- 7. Ai fini del presente Capitolato, il Comune di San Pietro Vernotico viene indicato come "Comune" e l'operatore economico aggiudicatario viene indicato come "Appaltatore".

#### ARTICOLO 2 – DURATA DELL'AFFIDAMENTO

- 1. L'appalto avrà la durata di 30 mesi, decorrenti dalla di stipula del contratto ovvero, in caso di esecuzione anticipata, dalla data di effettivo avvio dell'esecuzione del servizio, e cesserà alla scadenza senza bisogno di formalità o disdetta alcuna.
- 2. Qualora nel corso dell'appalto dovessero intervenire disposizioni legislative che non consentissero la concessione in appalto dei servizi di pulizia, il contratto si intenderà risolto di diritto a far tempo dalla entrata in vigore delle disposizioni stesse, con l'obbligo per l'Amministrazione del pagamento all'Appaltatore delle competenze fino a quel momento maturate e senza che lo stesso possa accampare pretese di alcuna sorte per il servizio non svolto.
- 3. Il Comune di riserva di prorogare il contratto per una durata massima di 4 (quattro) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto originario. L'attivazione della proroga è comunicata all'appaltatore almeno cinque giorni prima della scadenza del contratto principale.
- 4. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
- 5. Qualora in corso di esecuzione contrattuale, ivi compreso il periodo dell'eventuale proroga, si verifichi un aumento/ diminuzione delle prestazioni per incrementi o riduzioni delle superfici oggetto del servizio e/o modifica della tipologia e della frequenza degli interventi, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione alle condizioni originariamente previste e non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 6. Sono fatte salve le ulteriori modifiche in corso di esecuzione contrattuale previste ed applicabili in base all'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 senza la necessità di specifica previsione negli atti di gara.

# ARTICOLO 3 – DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI – CONDIZIONI AMBIENTALI <u>DEI LOCALI - SOPRALLUOGO</u>

- 1. Gli immobili e il dettaglio delle aree oggetto del servizio di pulizia sono elencate nell'allegato 2 al presente capitolato. Le metrature e le destinazioni d'uso dei locali previste nel presente Capitolato sono da ritenersi meramente indicative e pertanto l'importo a base di gara si intende riferito complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) ed alla globalità delle prestazioni indicate. Essendo il presente appalto aggiudicato a corpo, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal soggetto aggiudicatario (di seguito denominato "Appaltatore") qualora i dati (superfici, tipologie degli ambienti, ecc.) riportati nelle schede allegate dovessero risultare diversi da quelli riscontrati al momento dell'inizio del servizio.
- 2. Con la presentazione dell'offerta, il concorrente dovrà dichiarare, tra l'altro, di aver preso atto e di aver tenuto debito conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta. Si ritiene che l'offerta possa essere correttamente formulata

6

soltanto a seguito di una visita dei luoghi ove dovrà essere espletato il servizio, affinché il concorrente possa prendere conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione, del grado di pulizia in cui sono tenuti, della natura e dello stato di conservazione dei locali ove le pulizie dovranno essere effettuate, nonché della consistenza e della relativa dotazione di mobili e arredi e di ogni altra circostanza inerente i locali stessi.

E'pertanto obbligatorio per i concorrenti il sopralluogo sui locali interessati dal servizio, elencati al precedente art. 1).

Conseguentemente, l'Appaltatore non potrà sollevare alcuna obiezione per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso dell'appalto in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, all'estensione, alla natura e alle caratteristiche dei locali da pulire nonché alle modalità di svolgimento del servizio.

#### ARTICOLO 4 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore è tenuta ad eseguire le seguenti prestazioni:

#### a. SEDE COMUNALE piazza G. Falcone

# ☐ Giornaliere Piano terra, 1º piano, 2º piano (dal lunedì al venerdì):

- Spazzatura e lavaggio dei pavimenti di tutti i locali, ingressi, scale interne ed esterne, corridoi e ascensore;
- Spolveratura ad umido con impiego di sostanze detergenti e disinfettanti di tavoli, scrivanie, armadi, scaffali, sedie, poltrone e di tutto quanto faccia parte dell'arredamento dei vari ambienti;
- Vuotatura dei cestini portacarta e porta rifiuti, con collocazione dei rifiuti stessi in sacchi di polietilene al fine del successivo conferimento;
- Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici e delle relative apparecchiature con pulizia anche delle pareti lavabili;
- Spolveratura ad umido con impiego di detergenti disinfettanti di maniglie e porte, telefoni, corrimano e tutto quanto è soggetto ad uso comune;
- Sanificazione dei passamani delle scale, vetrate di accesso agli uffici del piano terra (ufficio protocollo, uffici demografici e di front-office, gabbiotto personale di attesa piano terra), sanificazione delle maniglie di apertura delle porte degli uffici, della superficie delle porte di accesso esterno all'Ente;
- Pulizia degli oggetti collocati sui tavoli e sedie, comprese macchine calcolatrici, da scrivere e computer;
- Riordino degli arredi in tutti i locali oggetto del presente appalto;
- Sostituzione dei sacchi nei cestini dei rifiuti;
- Spazzatura e lavaggio scale esterne.
- Rifornimento del materiale di consumo dei servizi igienici: carta igienica, carta assorbente per le mani, sapone liquido;

#### ☐ Settimanale:

- Sala consiliare: spazzatura e lavaggio dei pavimenti, spolveratura ad umido con impiego di detergenti disinfettanti degli arredi, svuotamento dei cestini, lavaggio delle porte interne, pulizia dei muri e dei soffitti.

# ☐ Mensili Piano terra, 1º piano, 2º piano:

- Lavaggio con sostanze detergenti disinfettanti dei pavimenti di tutti i locali, ingressi e corridoi;
- Lavaggio delle scale con sostanze detergenti disinfettanti ponendo particolare cura nella pulizia degli angoli e spolveratura ad umido del corrimano e del vano ascensore;
- Disincrostazione servizi igienici.

## ☐ Quindicinale autorimessa e scivolo scoperto dell'autorimessa:

- Spazzatura e lavaggio con detergenti disinfettanti dei locali adibiti ad Autorimessa e dell'annesso scivolo scoperto.

#### ☐ Trimestrali

- Lavaggio di tutti i vetri, infissi interni ed esterni nonché delle soglie e controsoglie delle finestre;
- Spazzatura e lavaggio con detergenti disinfettanti del patio interno posto al piano terra.

# Se ricorrono ulteriori esigenze, a chiamata:

- Archivio generale e urbanistico, spazzatura e lavaggio dei pavimenti, spolveratura con aspirazione della polvere delle scaffalature e del materiale cartaceo, senza rimuovere lo stesso dalla sua collocazione;

# b. CENTRO POLIVALENTE PER L'ARTIGIANATO TERRA DEI MESSAPI", Piazzetta Regina Margherita

#### ☐ Settimanale:

- spazzatura e lavaggio con detergenti disinfettanti dei pavimenti delle aree comuni, delle scale, dell'ascensore.
- Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici e delle relative apparecchiature con pulizia anche delle pareti lavabili.
- Rifornimento del materiale di consumo dei servizi igienici: carta igienica, carta assorbente per le mani, sapone liquido;

#### ☐ Mensile:

- Lavaggio con sostanze igienizzanti dei pavimenti di tutti i locali, ingressi, scale e corridoi;
- Lavaggio delle scale con sostanze detergenti disinfettanti ponendo particolare cura nella pulizia degli angoli e spolveratura ad umido del corrimano e del vano ascensore;

- Disincrostazione servizi igienici;

#### ☐ Semestrale

- Lavaggio di tutti i vetri, infissi interni ed esterni nonché delle soglie e controsoglie delle finestre.

#### c. SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE:

## ☐ Giornaliere (dal lunedì al sabato):

- Spazzatura e lavaggio dei pavimenti di tutti i locali, ingressi, scale interne ed esterne, corridoi, compresi i locali della sala d'aspetto e atrio dell'annessa stazione ferroviaria.
- Spolveratura ad umido con impiego di sostanze detergenti e disinfettanti di tavoli, scrivanie, armadi, scaffali, sedie, poltrone e di tutto quanto faccia parte dell'arredamento dei vari ambienti;
- Vuotatura dei cestini portacarta e porta rifiuti, con collocazione dei rifiuti stessi in sacchi di polietilene al fine del successivo conferimento;
- Lavaggio e disinfezione dei servizi igienici e delle relative apparecchiature con pulizia anche delle pareti lavabili;
- Spolveratura ad umido con impiego di detergenti disinfettanti di maniglie e porte, telefoni, corrimano e tutto quanto è soggetto ad uso comune;
- Sanificazione dei passamani delle scale, vetrate di accesso agli uffici del piano terra, sanificazione delle maniglie di apertura delle porte degli uffici, della superficie delle porte di accesso esterno alla sede della Polizia Municipale;
- Pulizia degli oggetti collocati sui tavoli e sedie, comprese macchine calcolatrici, da scrivere e computer;
- Riordino degli arredi in tutti i locali oggetto del presente appalto;
- Sostituzione dei sacchi nei cestini dei rifiuti;
- Spazzatura e lavaggio scale esterne.
- Rifornimento del materiale di consumo dei servizi igienici: carta igienica, carta assorbente per le mani, sapone liquido;

#### ☐ Mensile:

- Lavaggio con sostanze igienizzanti dei pavimenti di tutti i locali, ingressi e corridoi, compresi i locali della sala d'aspetto e atrio dell'annessa stazione ferroviaria.
- Lavaggio delle scale con sostanze detergenti disinfettanti ponendo particolare cura nella pulizia degli angoli e spolveratura ad umido del corrimano compreso il vano ascensore;
- Disincrostazione servizi igienici.

#### ☐ Trimestrali

- lavaggio di tutti i vetri, infissi interni ed esterni nonché delle soglie e controsoglie delle finestre.

#### d. CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI - Via Stazione

#### ☐ 4 volte alla settimana:

- Spazzatura e lavaggio dei pavimenti di tutti i locali, ingressi, scale interne ed esterne, corridoi.
- Spolveratura ad umido con impiego di sostanze detergenti e disinfettanti di tavoli, scrivanie, armadi, scaffali, sedie, poltrone e di tutto quanto faccia parte dell'arredamento dei vari ambienti;
- Vuotatura dei cestini portacarta e porta rifiuti, con collocazione dei rifiuti stessi in sacchi di polietilene al fine del successivo conferimento;
- Spazzatura, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici e delle relative apparecchiature con pulizia anche delle pareti lavabili;
- Spolveratura ad umido con impiego di detergenti disinfettanti di maniglie e porte, telefoni, corrimano e tutto quanto è soggetto ad uso comune;
- Rifornimento del materiale di consumo dei servizi igienici: carta igienica, carta assorbente per le mani, sapone liquido;
- ✓ Mensile: lavaggio di tutti i vetri, delle porte interne, infissi esterni nonché delle soglie e controsoglie delle finestre, lavaggio delle scrivanie, degli armadi e librerie metalliche ed in legno; pulizia dei muri, dei soffitti e termoconvettori, lampadari.
- ✓ 2 volte alla settimana: spazzatura e lavaggio dei pavimenti della sala grande con l'utilizzo di prodotti sgrassanti.
- 2. Raccolta differenziata di carta/cartone, plastica e vetro con frequenza settimanale, in appositi distinti contenitori forniti dalla ditta appaltatrice, presso tutte le strutture oggetto d'appalto.

#### ARTICOLO 5 – ORARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1. Il servizio di pulizia in oggetto dovrà svolgersi nei giorni feriali dal lunedì al venerdì in tutti i locali; anche il sabato solo nei locali del Comando dei Vigili Urbani.
- 2. <u>I lavori di pulizia devono essere effettuati fuori dall'orario di lavoro degli uffici.</u> L'orario normale di attività lavorativa degli Uffici comunali è di norma dalle ore 7,50 alle ore 13,50, con rientro pomeridiano il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,30. Resta inteso che l'Amministrazione qualora dovesse modificare l'orario di lavoro ne dovrà dare tempestiva comunicazione all'appaltatore.

#### <u>ARTICOLO 6 – PULIZIE STRAORDINARIE O A CHIAMATA</u>

- 1. I lavori di pulizia dell'Archivio generale e urbanistico elencati al precedente articolo 4, saranno autorizzati con apposita comunicazione inviata all'appaltatore dal RUP e liquidate con separata fattura applicando il costo orario offerto dall'appaltatore e previsto in contratto.
- 2. Nei diversi edifici interessati dall'appalto possono essere richieste pulizie straordinarie a seguito di:
  - ✓ Dipendenza da lavori straordinari, di ristrutturazione, manutenzione o conservazione dei locali, ritenuti urgenti ed imprevedibili dal Responsabile di Servizio,

#### Oppure

✓ Dipendenza da lavori di manutenzione ordinaria di particolare impatto con il servizio di pulizia e sanificazione quali: imbiancatura locali, interventi su superfici murarie per posa cavi o tubi,

# Oppure

- ✓ Dipendenza da fattori climatici di particolare consistenza.
- 3. Tali prestazioni dovranno essere richieste esclusivamente dal Responsabile di Servizio economato sulla base del prezzo orario offerto dall'appaltatore e previsto in contratto. Pertanto nessun compenso aggiuntivo verrà riconosciuto per materiali ed attrezzature impiegate, salvo nel caso in cui il comune richieda l'esecuzione delle prestazioni con l'utilizzo di materiali specifici: in tal caso il relativo compenso potrà essere integrato dai relativi costi con presentazione di idoneo preventivo accettato dal Comune stesso.
- 4. L'eventuale sospensione della pulizia in concomitanza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà compensare gli interventi straordinari che si renderanno necessari al ripristino del servizio stesso, senza alcun aggravio economico per la Stazione Appaltante.

#### ARTICOLO 7 – VALORE DELL'APPALTO

- 1. L'importo presunto del servizio oggetto di appalto ammonta ad € 184.927,50, oltre IVA, corrispondente a n. 9.150 ore di servizio da erogare nel corso della durata dell'appalto moltiplicato per il costo orario a base di gara, pari ad € 20,21 (euro ventivirgolaventuno), dei quali € 20,16 (euro ventivirgolasedici) per corrispettivo netto soggetto a ribasso ed € 0,05 (euro zerovergolazerocinque) per oneri della sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA nella misura di legge e oltre all'opzione di proroga, attivabile a insindacabile giudizio del Comune.
- 2. L'importo contrattuale di aggiudicazione è pari ad € \_\_\_\_\_\_\_, oltre IVA, corrispondente a n. 9.150 ore di servizio da erogare nel corso della durata dell'appalto moltiplicato per il corrispettivo orario offerto, pari ad € \_\_\_\_\_, oltre IVA, calcolato al netto del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria, cui si aggiunge l'importo di € 0,05 ad ora per oneri della sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso, e così complessivamente € \_\_\_\_ ad ora, oltre IVA nella misura di legge
- 3. L'appalto è finanziato con fondi propri del bilancio comunale.

4. Eventuali variazioni contrattuali, in eccesso od in difetto, sono disciplinate dal presente capitolato e dal D.lgs. n. 36/2023.

# ARTICOLO 8 – ORGNIZZAZIONE DEL SERVIZIO - MATERIALI D'USO, ATTREZZATURE E PRODOTTI

- 1. La pulizia deve essere eseguita accuratamente e a perfetta regola d'arte, con l'impiego di mezzi e materiali idonei, con l'avvertenza che l'uso di particolari detersivi, prodotti, disinfettanti, mezzi d'opera, non deve provocare scalfiture, macchie o deterioramento alcuno su pavimenti, infissi e suppellettili e quant'altro presente negli ambienti oggetto degli interventi di pulizia.
- 2. I prodotti chimici impiegati non devono essere dannosi o nocivi alla salute delle persone e all'ambiente e devono essere rispondenti alle normative vigenti in Italia e nell'U.E. in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica.

È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:

- Acido cloridrico;
- Ammoniaca.
- 3. I detergenti ed i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione e devono essere preparati "di fresco". Dopo l'uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato.
- 4. È vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sulle superfici di grès si potranno usare dei detergenti lievemente acidi; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma, non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggerebbero irreparabilmente.
- 5. Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). In nessun caso, per pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe (ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o fisiche.
- 6. Tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti, ecc. e tutti gli attrezzi, quali scope, stracci, aspirapolvere, scale, sacchi e sacchetti per la raccolta di rifiuti, ecc. sono a carico dell'appaltatore.
- 7. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovrà essere perfettamente compatibile con l'uso nei locali che saranno oggetto di pulizia.
- 8. Resta a carico del Comune la sola fornitura di acqua ed energia elettrica.
- 9. Per l'utilizzo di attrezzature e di macchinari dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
- 10. Tutte le attrezzature meccaniche utilizzate per la pulizia devono essere certificate e dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge vigenti.

- 11. L'impresa aggiudicataria dovrà utilizzare solo macchine ed attrezzature funzionali e di comprovata validità ed affidabilità, rispondendo di tutti i possibili danni provocati dall'utilizzo di materiali e attrezzature inidonee, da uso di prodotti erroneo o non conforme alle norme vigenti, da negligenza, imprudenza o imperizia del personale addetto al servizio.
- 12. L'impresa è responsabile della custodia delle macchine e delle attrezzature tecniche nonché dei prodotti utilizzati e l'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

#### ARTICOLO 9 - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI

- 1. L'Appaltatore si assume ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Comune di San Pietro Vernotico ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. Le eventuali spese sostenute a tale titolo dal Comune saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dallo stesso appaltatore.
- 2. L'affidatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività afferenti al servizio ed è responsabile, inoltre, dei danni agli impianti, agli arredi, altre attrezzature ed alle strutture nonché per i rischi del servizio, compreso furto, incendio, scoppio.
- 3. L'affidatario dovrà pertanto procedere alla stipula, con una primaria compagnia assicurativa, prima dell'inizio del servizio, pena la decadenza dall'appalto e l'incameramento della garanzia provvisoria, di apposita polizza assicurativa a beneficio dell'A.C. e dei terzi e per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della ditta per lo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto.
- 4. Detta polizza, nella quale dovrà risultare che l'A.C. è considerata "terza a tutti gli effetti" dovrà prevedere, tra l'altro, espressamente la copertura dei rischi per eventuali danni, anche a cose di proprietà comunale o a terzi, cagionati nel corso dello svolgimento del servizio.
- 5. L'Appaltatore sarà tenuto a stipulare, prima dell'inizio del servizio, una polizza assicurativa cumulativa globale contro gli infortuni sia per gli utenti dei servizi che per il personale operante, o un'apposita appendice di estensione di polizza già in essere riferita ai rischi infortuni correlati allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato. Le condizioni della suddetta polizza dovranno essere:

R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi)

- € 3.000.000 per sinistro
- € 1.000.000 per persone
- € 500.000 per danni a cose o animali

R.C.O (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro)

- € 2.500.000 per sinistro con limite di € 1.000.000 per prestatore di lavoro infortunato
- 6. Alle cifre assicurate non dovrà essere applicata alcuna franchigia.
- 7. L'A.C. è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

- 8. L'esistenza di tali polizze non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.
- 9. Le polizze suddette debitamente quietanzate dovranno essere presentate entro il terzo giorno antecedente l'inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'A.C. alle relative scadenze. La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell'aggiudicazione.
- 10. Resta ferma l'intera ed esclusiva responsabilità della Ditta anche per eventuali danni eccedenti i massimali di cui sopra causati al Comune e/o a terzi, come sopra definiti, sia per i danni a persone che per danni a cose.

#### ARTICOLO 10 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

#### 1. OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria si obbliga a svolgere il servizio secondo le modalità di esecuzione previste nel presente capitolato.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della gara l'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante:

- Il nominativo del proprio referente unico, che dovrà interloquire con la Stazione Appaltante, appositamente delegato del compito di intervenire, decidere, rispondere riguardo al corretto espletamento del servizio.
- L'elenco degli operatori addetti all'esecuzione del servizio, con l'indicazione per ciascuno della sede a cui sono destinati;
- Gli eventuali operatori che interverranno in sostituzione, in caso di inadempimento degli esecutori ordinari.

È facoltà dell'impresa aggiudicataria effettuare la rotazione tra gli addetti purché questo non pregiudichi i servizi stessi, previa comunicazione scritta alla Stazione Appaltante.

Inoltre, sono a carico dell'Aggiudicatario del servizio i seguenti obblighi:

- a) Comunicare alla Stazione appaltante apposito recapito telefonico e fax attivo 24 ore su 24 e un indirizzo di posta elettronica di riferimento;
- b) Qualora nel corso del periodo contrattuale si verifichino scioperi o altre cause di forza maggiore che impediscano lo svolgimento del servizio, l'impresa aggiudicataria è tenuta a darne preventiva comunicazione, anche via fax, al Servizio Economato del Comune. In tal caso l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto che dovrà essere detratto dalle relative fatture;
- c) La trasmissione alla Stazione Appaltante del piano operativo di esecuzione del servizio, distinto per sede di servizio e per mese di riferimento.
- d) Alla fattura di pagamento, presentata mensilmente, dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo dal quale risultino le ore di lavoro eseguite nel mese di riferimento con specifico dettaglio delle prestazioni ordinarie, periodiche e degli eventuali servizi straordinari richiesti nel mese di riferimento.

13

Il Responsabile dell'Impresa aggiudicataria, al momento dell'avvio dell'esecuzione del servizio, riceverà dal Comune, dietro sottoscrizione di apposito verbale, copia delle chiavi degli edifici soggetti a pulizia, impegnandosi a non duplicarli ed a restituirli a fine appalto. Il personale addetto ai servizi di pulizia risponderà della corretta chiusura delle sedi e dell'utilizzo delle chiavi degli edifici soggetti a pulizia.

#### 2. OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.

Gli addetti al servizio dovranno osservare un comportamento decoroso, irreprensibile, riservato e corretto, indossare la divisa fornita dell'aggiudicatario con appeso il cartellino di riconoscimento recante anche la ragione sociale dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente. L'impresa affidataria si impegna, dietro segnalazione della Stazione Appaltante, a richiamare, multare e sostituire, se necessario, i dipendenti o soci che non osservassero una condotta irreprensibile e consona all'ambiente di lavoro.

Gli addetti all'esecuzione del servizio dovranno riferire al proprio referente e questi alla Stazione Appaltante eventuali criticità, danneggiamenti e quanto altro ritenuto necessario al fine di mantenere i locali oggetto di pulizia nel giusto decoro.

L'impresa affidataria è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali il suo personale può venire a conoscenza durante l'espletamento del servizio e si impegna a rispettare rigorosamente tutte le norme in materia segretezza e riservatezza. Il personale impiegato dovrà quindi adottare tutte le cautele necessarie per le esigenze di segretezza, sicurezza e garanzia dei documenti, dei valori e dei beni degli uffici e servizi comunali.

#### ARTICOLO 11 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Il Comune, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) che svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico/contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
- 2. Nessuna variazione o modifica del contratto può essere introdotta dall'esecutore se non disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante. Le modifiche non preventivamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
- 3. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei casi ed entro i limiti e le condizioni espressamente previste dal D.lgs. n. 36/2023.
- 4. Il servizio non può essere sospeso se non per causa di forza maggiore, non imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore. In tali circostanze si rimanda all'art. 121 del D.lgs n. 36/2023
- 5. Mensilmente e al termine del periodo di affidamento del servizio, il direttore dell'esecuzione provvederà ad emettere attestazione di regolare esecuzione. Successivamente, riscontrata la

regolare esecuzione del servizio, la stazione appaltante provvederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata a garanzia.

#### ARTICOLO 12 – LOCALI ASSEGNATI ALL'APPALTATORE

- 1. Nel caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione di mettere a disposizione dell'Appaltatore locali da adibire a spogliatoio e a deposito di materiali e attrezzature, l'Appaltatore è tenuto a trovare idoneo ricovero con propri mezzi fissi o mobili, per le attrezzature, prodotti e materiali di proprietà.
- 2. L'Appaltatore è comunque responsabile dei locali eventualmente assegnati.

# ARTICOLO 13 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI - SPECIFICHE TECNICHE – DECRETO 29 GENNAIO 2021: ATTREZZATURE, MACCHINE, PRODOTTI DI PULIZIA E RACCOLTA DEI RIFIUTI

- 1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti i materiali occorrenti per il servizio di pulizia dei locali, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti, ecc., tutti gli attrezzi, quali scope, stracci, aspirapolvere, macchine lavapavimenti, scale, sacchi e sacchetti e contenitori per la raccolta dei rifiuti, attrezzature e macchine occorrenti per la corretta esecuzione dei servizi di pulizia, le spese relative all'acquisto di carta igienica, di sapone liquido e carta asciugamani per il rifornimento dei servizi igienici.
- 2. Sono a carico dell'Amministrazione la fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica occorrenti per il funzionamento dei macchinari impiegati e per l'esecuzione del servizio.
- 3. Il materiale usato deve essere conforme alla normativa vigente in materia di inquinamento ambientale e di tutela della salute pubblica; deve inoltre essere garantita la sicurezza delle attrezzature, dei macchinari e delle scale. I prodotti devono essere contenuti nelle confezioni originali. Non sono ammessi sui carrelli delle pulizie e nei luoghi di lavoro e/o nei locali di immagazzinamento dei prodotti, fustini, bottiglie o barattoli anonimi, privi delle necessarie indicazioni e diciture. La ditta appaltatrice deve trovarsi sempre provvista di scorte di materiali ed attrezzi necessari ad assicurare, per qualunque evenienza, la continuità del servizio. La pulizia deve essere eseguita a regola d'arte, essere accurata ed attenta, con l'avvertenza che l'uso di particolari detersivi, prodotti, disinfettanti, mezzi d'opera, non devono provocare scalfiture, macchie o deterioramento alcuno sui pavimenti, pareti, infissi e suppellettili ed in particolare non devono essere dannosi o nocivi alla salute delle persone. Tutti i materiali di rifiuto provenienti dalla pulizia dei locali dovranno essere accuratamente raccolti ed insaccati, nel rispetto del sistema di raccolta differenziata applicato nel Comune, e trasportati nei rispettivi contenitori posti all'esterno del fabbricato oppure, a seconda dei casi, dovranno essere esposti, nel rispetto del calendario di raccolta differenziata, all'esterno degli edifici.

- 4. Specifiche tecniche Decreto 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".
  - a. Detergenti usati nelle pulizie ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari)

I detergenti usati nelle pulizie ordinarie che rientrano nel campo di applicazione della Decisione (UE) 2017/1217 del 23 giugno 2017 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea Ecolabel (UE) ai prodotti per la pulizia di superfici dure, vale a dire:

- i detergenti multiuso, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di superfici dure quali pareti, pavimenti e altre superfici fisse;
- i detergenti per cucine, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale e allo sgrassamento delle superfici delle cucine, quali piani di lavoro, piani cottura, acquai e superfici di elettrodomestici da cucina;
- i detergenti per finestre, che comprendono i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di finestre, vetro e altre superfici lucide;
- i detergenti per servizi sanitari, che comprendono i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione, anche per strofinamento, della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni e docce, oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Possono essere utilizzati anche prodotti privi delle suddette etichette, qualora tali prodotti siano concentrati e almeno conformi ai Criteri Ambientali Minimi per i prodotti detergenti concentrati utilizzati nelle pulizie ordinarie sub. D. lett. a) punto 2, in possesso dei rapporti di prova rilasciati da u laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico.

#### Verifica:

Presentare la lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all'immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. Nel caso di utilizzo di prodotti concentrati allegare i rapporti di prova redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM detergenti concentrati per le pulizie ordinarie sub D, lett. a) punto 2. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati e di verificare le corrette diluizioni sulla base di un piano di monitoraggio.

# b. Detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie

Per le pulizie periodiche e straordinarie, i detergenti per gli impieghi specifici (ceranti, agenti impregnanti e protettivi, deceranti, decappanti, i prodotti per moquette e tappeti, i detergenti acidi forti, detergenti sgrassanti forti; i prodotti per la manutenzione dei mobili; i prodotti per la manutenzione dell'acciaio inox, i

disincrostanti per la cucina e le lavastoviglie, i detersolventi, gli smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti) oltre a rispettare i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, devono essere almeno conformi ai CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici sub E, lett. a), da punto 1 a punto 8 ed in possesso del rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025 operante sul settore chimico o dei mezzi di prova alternativi, ove non siano in possesso di etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, come previsto sub E, lett. a) punto 9.

#### Verifica:

Presentare la lista completa dei prodotti per le pulizie periodiche e straordinarie conformi ai CAM che verranno utilizzati che riporti: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante o, se diverso, del responsabile all'immissione al commercio; il nome commerciale di ciascun prodotto; la funzione d'uso; le etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 eventualmente possedute. In assenza di etichette, i prodotti devono essere in possesso di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, redatti in conformità a quanto previsto nella sezione verifiche dei CAM dei detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie sub E, lett. a) punto 9. Il direttore dell'esecuzione del contratto, per i prodotti privi di etichette conformi alla UNI EN ISO 14024, richiede la presentazione dei citati rapporti di prova in fase di esecuzione contrattuale che, pertanto, devono essere preventivamente acquisiti dall'impresa esecutrice del servizio. In mancanza di tali rapporti di prova devono essere acquisite, per ciascun detergente per le pulizie periodiche o straordinarie, le schede di dati di sicurezza unitamente alle dichiarazioni di conformità ai CAM adottati con il presente decreto, sottoscritte dal produttore del detergente. In fase di esecuzione contrattuale il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far eseguire specifiche analisi di laboratorio sui prodotti privi dei citati rapporti di prova e, se previsto dal capitolato, con costi a carico dell'aggiudicatario.

#### c. Macchine

Le lavasciuga, le idropulitrici e le altre macchine per la pulizia eventualmente usate debbono essere ad alimentazione elettrica via cavo o a batteria, con uomo o senza uomo a bordo a seconda delle caratteristiche dei locali in cui i servizi devono essere resi e del tipo di sporco da trattare tipico dei locali di destinazione del servizio. Tali macchine devono essere progettate e realizzate in modo tale da favorire la maggiore durata della loro vita utile ed il riciclaggio dei diversi materiali di cui sono composte a fine vita. I materiali devono essere tutti riciclabili, anche se alcune parti del macchinario, per la specifica funzione di uso, dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali. I materiali diversi devono essere facilmente separabili. Le parti soggette ad usura, danneggiamenti o malfunzionamenti devono essere rimovibili e sostituibili. Le parti in plastica devono essere marcate con la codifica della tipologia di polimero di cui sono composte in base alla DIN 7728 e 16780 e la UNI EN ISO 1043/1. Le macchine eventualmente impiegate per le attività di pulizia devono essere munite di scheda tecnica redatta dal produttore che indichi denominazione sociale del produttore, la relativa sede legale e il luogo di fabbricazione del tipo e modello di macchina, le emissioni acustiche espresse in pressione sonora e se, nelle parti di plastica, sia usata plastica riciclata e

in quale percentuale rispetto al peso della plastica complessivamente presente nella macchina. In sede di esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio rende disponibile in cantiere il manuale d'uso e manutenzione delle macchine che riporti le modalità operative previste nelle diverse tipologie di cantiere, le indicazioni per l'operatore per garantire l'utilizzo in sicurezza e per la rimozione dello sporco solido e/o liquido a fine lavoro, la descrizione delle operazioni di pulizia della macchina e le attività previste per il ripristino delle parti soggette ad usura e le informazioni su come reperire la documentazione per il corretto disassemblaggio della macchina a fine vita per avviare i componenti all'attività di riciclaggio e smaltimento da parte del personale tecnico addetto alle attività di manutenzione straordinaria. L'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio effettua inoltre le manutenzioni delle macchine come suggerito dal produttore al fine di garantirne la massima durata ed efficienza in uso e deve tenere aggiornato e a disposizione anche del Direttore dell'esecuzione del contratto, un registro delle manutenzioni siglato dal soggetto autorizzato alle manutenzioni.

#### Verifica:

Dichiarare se si intenderà o meno far uso di macchine ed, in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale. La conformità a quanto previsto nel criterio ambientale relativo alle macchine è verificata anche in sede di esecuzione contrattuale.

# d. Prodotti ausiliari per l'igiene

Nei cantieri oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati:

- prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- piumini di origine animale, ad eccezione esclusivamente della spolveratura a secco di opere artistiche ed in ogni caso, su specifica richiesta della stazione appaltante e la segatura del legno;
- attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;
- elementi tessili a frange ("spaghetti") per le pulizie a bagnato;
- elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaratura  $\leq$  dTex 1. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche indicanti il titolo o denaratura espressa in dTex della microfibra utilizzata<sup>1</sup> e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nel caso in cui la microfibra fosse utilizzata per la fabbricazione della parte pulente in accoppiamento o miscela con altre fibre o tecnofibre, la scheda tecnica deve riportare l'esatta composizione della parte pulente e deve dare evidenza della densità della frazione in microfibra. Il d'Tex della microfibra, in particolare, deve essere in ogni caso ≤1.

Per almeno il 30% tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.

Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati.

L' impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti, anche quelli monouso (usa e getta), con soluzioni detergenti e/o disinfettanti è condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal fine devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello.

Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza.

Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l'uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) o equivalenti, o dell'etichetta Remade in Italy, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+, o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Le attrezzature per le pulizie manuali usate devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

#### Verifica:

Le verifiche sono effettuate in situ e su base documentale. Le verifiche in situ sono finalizzate ad assicurarsi che i prodotti impiegati siano conformi ai rispettivi criteri ambientali ed in possesso dei mezzi di dimostrazione della conformità pertinenti. Le verifiche documentali riguardano, a titolo esemplificativo: le informazioni contenute nelle schede tecniche; le certificazioni o le licenze d'uso delle etichettature; le fatture di acquisto dei prodotti ciò per accertare se la quantità dei prodotti con le caratteristiche ambientali richieste corrisponda a quanto previsto dal presente criterio ambientale o dal contratto, se più restrittivo. Nel caso di servizi resi con un dipartimento, una divisione, un ramo di impresa od un'impresa in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), si potranno evitare le verifiche sul requisito relativo all'uso degli elementi tessili in microfibra, dimostrando che per l'ottenimento della licenza Ecolabel (UE) è stato sottoscritto il requisito opzionale che prevede l'utilizzo di almeno il 95% degli articoli tessili quali stracci, mops e frange lavapavimenti in microfibra. Per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato nei secchi o in eventuali altri contenitori in

plastica nei carrelli, i prodotti che l'offerente si impegna a fornire sono ritenuti conformi se muniti di una certificazione quali Plastica Seconda Vita, o Remade in Italy, che attesti almeno tale contenuto di riciclato.

# e. Prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne un uso sostenibile

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ....",
- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n. ...", oppure devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.

Gli addetti al servizio devono usare i disinfettanti in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d'uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell'ambiente per aree di utilizzo, nell'ambito di uno specifico protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti specifico per il cantiere di destinazione del servizio. Ove l'uso dei disinfettanti non sia già indicato nel capitolato d'appalto, tale protocollo, che deve altresì riportare le misure che si attueranno per minimizzare l'uso dei disinfettanti e per garantire un uso ambientalmente sostenibile degli stessi, deve essere redatto in condivisione con la stazione appaltante, entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

#### Verifica:

Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica l'attuazione del protocollo per l'uso sostenibile dei disinfettanti, incluse le relative soluzioni da effettuare secondo le indicazioni del fabbricante, sulla base di un piano di monitoraggio.

# f. fornitura di materiali igienico sanitari per servizi igienici e fornitura di detergenti per l'igiene delle mani

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

I saponi forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.

Laddove non siano già impiegati distributori per l'erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi, che devono essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l'uso di gas propellenti, devono essere forniti. Tali apparecchiature possono essere anche "mobili", ovvero non necessariamente da fissare alla parete.

#### Verifica:

Il direttore dell'esecuzione contrattuale effettua verifiche anche attraverso eventuale richiesta di prove documentali quali, ad esempio, le fatture d'acquisto.

## g. gestione dei rifiuti

I rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalità la raccolta stabilite dal Comune della struttura servita. Tali rifiuti, inclusi quelli urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo le modalità di conferimento stabilite dal Comune della struttura servita.

Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani, devono essere messi a disposizione operatori dedicati al fine di conferire le frazioni differenziate nelle modalità e nei giorni stabiliti nel programma Comunale.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti indifferenziati in tutti gli ambienti e al loro trasporto e conferimento, mediante sacchetti forniti dallo stesso Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla raccolta, mediante sacchi forniti dallo stesso Appaltatore, della carta, dei cartoni, della plastica e, ove presenti, delle lattine e del vetro depositati negli appositi contenitori dislocati negli uffici e corridoi e trasportare tali materiali ai fini del conferimento nelle modalità e nei giorni stabiliti nel programma Comunale.

Qualora l'edificio non ne sia già provvisto, l'Appaltatore dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio, in modo che gli stessi siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal Comune di San Pietro Vernotico e dovrà provvedere, anche in questo caso, al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso dell'Amministrazione alla scadenza contrattuale.

#### Verifica:

Il direttore dell'esecuzione contrattuale effettua costantemente le verifiche sulla corretta raccolta e conferimento dei rifiuti.

#### h. rapporto sui prodotti consumati

A cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l'esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per ciascuna tipologia di prodotto: produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantità consumata (litri di prodotto,

se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, se trattasi o meno, ad esempio, di un detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze). Le fatture e i documenti di trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, riportano l'indicazione della stazione appaltante cui è destinato il servizio.

#### Verifiche:

Il direttore dell'esecuzione contrattuale effettua la verifica sull'adempimento da parte dell'appaltatore e sulla congruità tra il report annuale – quanto dichiarato nell'offerta e le verifiche effettuate periodicamente in corso d'anno.

#### i. sistema di gestione della qualità

L'impresa esecutrice del servizio attua un sistema di gestione della qualità che tenga almeno conto dei seguenti elementi:

- l'individuazione del responsabile del sistema qualità;
- la possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue gli interventi al fine di rendere più efficace l'autocontrollo;
- l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia o, se del caso, di sanificazione.

Oltre al protocollo di pulizia dovranno essere dunque puntualmente descritti:

- i metodi di valutazione delle procedure di pulizia, che dovranno essere concordati e condivisi con la struttura di destinazione del servizio;
- le eventuali misure premiali che l'azienda mette in atto in caso di esiti sempre positivi dei controlli che vengono eseguiti sulle operazioni svolte da ciascun singolo operatore.

L'impresa che esegue il servizio è chiamata ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e ad attenersi alle indicazioni dei referenti della struttura servita finalizzate a garantire l'igiene e la connessa sicurezza degli utenti.

Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale, l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio comunica formalmente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del responsabile del sistema di qualità ed invia una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previste.

#### Verifica:

Il direttore dell'esecuzione del contratto dispone appositi controlli per verificare l'attuazione delle procedure per il conseguimento della qualità e l'efficacia del servizio, monitorata anche attraverso appositi campionamenti.

#### l. formazione del personale addetto al servizio

Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:

- Differenze tra detersione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'idonea pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
- Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Le attività di formazione devono essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni, ad esempio attraverso la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi, per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia o sanificazione, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, a minori impatti ambientali, degli elementi tessili, della gestione degli indumenti utilizzati. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica del livello di apprendimento.

Al personale dedicato alle operazioni di pulizia devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in relazione agli argomenti sopra indicati. Per tematiche specifiche (eventuali protocolli specifici condivisi con la stazione appaltante o con la struttura destinataria del servizio, per i relativi aggiornamenti, per il mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli audit interni o esterni, anche

di parte seconda) deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione contrattuale.

Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio.

L'aggiudicatario potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

#### Verifica:

Qualora il servizio venga reso da una divisione, un dipartimento o un ramo d'azienda o da un'azienda che abbia ottenuto la licenza di uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), la conformità è presunta in base al possesso di tale licenza, che deve essere allegata in offerta. Negli altri casi, l'impresa o le imprese che eseguono il servizio, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovranno presentare il proprio progetto e programma di formazione del personale erogato, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 16), docenti dei corsi con sintetico profilo curriculare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti (suddivisi per sedi di destinazione del servizio, se il servizio affidato prevede più cantieri), test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Analoghe evidenze debbono essere fornite entro 30 giorni per le attività formative svolte in corso di esecuzione contrattuale nonché per il personale neoassunto o successivamente immesso in servizio presso le sedi oggetto del servizio affidato. Il direttore dell'esecuzione del contratto dispone appositi controlli per verificare l'attuazione delle disposizioni in materia di formazione del personale con la tempistica prevista nel presente capitolato.

- 5. Se nel corso dell'appalto si rendesse necessario sostituire alcuni dei prodotti dichiarati in sede di offerta tecnica e usati per il servizio, ogni nuovo prodotto dovrà avere le stesse caratteristiche qualitative e un impatto ambientale non superiore a quello sostituito. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione la "scheda tecnica" e la "scheda di sicurezza" dei nuovi prodotti e potrà utilizzarli solo a seguito di verifica e successiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione.
- 6. Al fine di contenere il consumo energetico, l'Appaltatore dovrà assicurare lo spegnimento degli impianti illuminati di tutti i locali, i vani e gli spazi comuni che, di volta in volta, non sono direttamente interessati al servizio di pulizia. Ciascun referente di struttura indicherà all'Appaltatore gli impianti di illuminazione che dovranno essere mantenuti in funzione per motivi tecnici e/o connessi alla sicurezza e alla vigilanza dei locali della struttura stessa.
- 7. L'Appaltatore è tenuto a non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per l'ambiente nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici ed è altresì tenuto ad evitare l'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi etc. lungo le vie di circolazione e di esodo, lungo i vani antiscale ed in prossimità delle porte di emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico.
- 8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sopralluoghi e ispezioni, in ogni momento e senza preavviso alcuno, per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

# ARTICOLO 14 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI: Punti D/E/F/G- DECRETO 29 GENNAIO 2021- SPECIFICHE TECNICHE

- 1. L'appaltatore è tenuto al rispetto di quanto previsto ai punti:
  - ✓ D. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE ORDINARIE DELLE SUPERFICI
  - ✓ E. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER LE PULIZIE PERIODICHE E STRAORDINARIE DI SUPERFICI
  - ✓ F. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI PRODOTTI IN TESSUTO CARTA PER L'IGIENE PERSONALE
  - ✓ G. CRITERI AMBIENTALI MINIMI DEI DETERGENTI PER L'IGIENE PERSONALE

DECRETO 29 GENNAIO 2021.

- 2. Di seguito si riporta i link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della Transizione ecologica: <a href="https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti">https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti</a>
- 3. Il direttore dell'esecuzione del contratto effettuerà ogni verifica di competenza finalizzata al riscontro del rispetto del comma 1 del presente articolo nel corso dell'esecuzione del contratto, dandone evidenza mensilmente al RUP.

#### ARTICOLO 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. L'Amministrazione provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, il cui nominativo verrà comunicato all'aggiudicatario prima dell'inizio dell'appalto.
- 2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato con l'Amministrazione, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
- 3. A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà svolgere tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati.
- 4. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal R.U.P., il Direttore dell'esecuzione del contratto opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
- 5. Le modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dell'esecuzione del contratto sono disciplinate, in particolare, dal Codice e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.

#### **ARTICOLO 16 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, sulla base delle disposizioni del R.U.P., dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessari e redigendo apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, firmato anche dall'Appaltatore, nel quale sono indicati:

- a) Gli ambienti dove si svolge l'attività;
- b) La descrizione dei mezzi, degli strumenti e dei locali eventualmente messi a disposizione dall'Amministrazione, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.
- 2. Ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.lgs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto. Quando è disposta l'esecuzione anticipata, il Direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore per il rimborso delle relative spese, nonché le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.
- 3. Il giorno previsto per l'avvio del servizio verrà comunicato all'Appaltatore, a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto, con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione potrà avvenire anche con mezzo elettronico o fax.
- 4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni e non superiore a 20 (venti), ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 22 per ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, calcolate per il periodo intercorrente tra la data inizialmente fissata per l'avvio del servizio e non rispettata dall'Appaltatore e la data di effettivo inizio dello stesso.
- 5. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto e incamerare la garanzia definitiva al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.
- 6. Il Direttore dell'esecuzione può ordinare la sospensione di tutto o parte del contratto, qualora circostanze speciali impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto (p.es.: lavori di manutenzione e/o ristrutturazione).
- 7. Le disposizioni di cui all'art. 121 "Sospensione dell'esecuzione" del Codice si applicano, in quanto compatibili, al presente appalto di servizi.

# <u>ARTICOLO 17 – MODIFICHE, VARIAZIONI E VARIANTI CONTRATTUALI</u>

- 1. La stazione appaltante si riserva di introdurre delle variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
- 2. In conformità a quanto previsto dall'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione di tali prestazioni alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 3. In caso di riduzione del servizio oltre il quinto dell'importo contrattuale netto a seguito di indisponibilità permanente (es. vendita immobili, eliminazione del servizio comunale/servizio pubblico, ecc.), ferma restando la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, l'Appaltatore non potrà esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti

dell'Amministrazione, qualora sia stata comunicata la notizia con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

# ARTICOLO 18 –CLAUSOLA SOCIALE: OBBLIGHI DI ASSORBIMENTO DEL <u>PERSONALE</u>

- 1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'Operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Operatore economico uscente, come previsto dall'art. 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei C.C.N.L. di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
- 2. Il personale dell'Operatore economico uscente impegnato nel servizio di pulizia è indicato nel prospetto allegato sub 1) al presente Capitolato.
- 3. La ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto della clausola sociale di assorbimento del personale alle dipendenze del gestore uscente, prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per i servizi di pulizia in caso di cambio di appalto. Si stabilisce per l'affidatario l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario Si fa presente a tal fine che trattasi di appalto non identico al precedente.
- 4. Il rispetto di tale clausola sociale dovrà quindi essere inserito all'interno del contratto che verrà stipulato. La Stazione appaltante richiederà al fornitore la documentazione che provi l'avvenuto esperimento di tutte le procedure previste dal CCNL di riferimento per la tutela dei lavoratori nei cambi di appalto.
- 5. La Stazione Appaltante resta, nel modo più assoluto, estranea ai rapporti giuridici conseguenti all'assunzione ed al licenziamento di detto personale ed ai contratti di lavoro stipulati con esso dall'impresa, salvo il diritto di considerare inadempienza contrattuale l'inosservanza, da parte dell'impresa, delle normative contrattuali e sindacali concernenti il settore nonché dei contratti di lavoro stipulati con il personale salariato.

Tutti gli operatori, senza eccezione alcuna, a qualsiasi lavoro adibiti, dipendono unicamente all'impresa aggiudicataria.

# <u>ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI SULL'IMPIEGO DEL PERSONALE</u> <u>ADDETTO AL</u> SERVIZIO

1. L'Impresa appaltatrice dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di sicurezza ed igiene del lavoro. L'Appaltatore, pertanto, ne è il solo responsabile ed è esclusa ogni possibilità di rivalsa nei confronti del Comune stesso, così come è esclusa ogni possibilità di richiesta al Comune di qualsiasi indennizzo.

L'impresa aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti del soci lavoratori, condizioni contrattuali (trattamento economico e normativo) non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese di pulizia e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge. L'impresa affidataria ha l'obbligo di corrispondere regolarmente ai dipendenti interessati, le spettanze mensili maturate per lo specifico servizio.

Tutto il personale impiegato nel servizio di pulizia dovrà risultare regolarmente assunto dall'impresa aggiudicataria, la quale entro 30 giorni dall'inizio dell'appalto, dovrà presentare copia autenticata del nulla osta singolo o cumulativo rilasciato dall'Ufficio Territoriale per l'Impiego comprovante la regolare assunzione del personale impiegato.

- Prima dell'inizio del servizio, e comunque entro i termini previsti dall'art. 10, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare, per ciascuna sede, l'elenco cumulativo di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto anche se impiegati periodicamente o provvisoriamente e dovrà contenere, inoltre, le seguenti indicazioni riportate a fianco di ogni unità lavorativa:
  - Numero delle ore lavorative (da ora a ora);
  - Turno (giornaliero, bisettimanale, trimestrale, mensile, annuale, ecc.);
  - Posizione assicurativa INPS e INAIL
  - Inquadramento livello del CCNL

L'elenco dovrà essere comprensivo di tutto il personale anche se impiegato saltuariamente, parzialmente o provvisoriamente nei casi di sostituzione temporanea di quello addetto ai lavori. Ogni variazione del personale impiegato dovrà essere comunicata all'Amministrazione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.

Il mancato invio dell'elenco nei termini temporali sopra indicati comporterà una penale di € 100,00.

- 3. Il personale che verrà messo a disposizione dall'Appaltatore per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà essere:
  - a) Idoneo a svolgere tali prestazioni;
  - Di provata capacità, onestà e moralità; b)
  - Dotato di apposita divisa idonea alla mansione svolta, adeguata alla stagione e costantemente mantenuta in condizioni decorose, da indossare obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio;
  - Dotato di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità d) del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008) da esporre obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio;
  - Sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii;
  - Debitamente e adeguatamente informato e formato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui va ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008.

Il personale dell'Appaltatore inoltre dovrà:

- Essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e dovrà essere consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare;
- Essere addestrato all'utilizzo delle macchine, delle attrezzature e dei prodotti in dotazione, dotato di adeguate competenze professionali per la gestione di tutte le situazioni che dovessero presentarsi;
- Mantenere un contegno riguardoso e corretto, improntato alla massima educazione, correttezza e disciplina nei confronti di tutte le persone presenti nei luoghi di svolgimento del servizio;
- Mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e a custodire con cura tutte le chiavi consegnate per consentire l'accesso ai locali.

Per lo svolgimento del servizio l'Appaltatore, e per esso il personale addetto, ha la possibilità di accedere ad ogni locale oggetto del servizio. Di conseguenza, al termine delle operazioni di pulizia svolte in orari in cui i locali sono chiusi, gli addetti al servizio dovranno provvedere a spegnere gli impianti di illuminazione ed a chiudere porte e finestre con diligente attenzione, nonché ad inserire eventuali dispositivi di sicurezza in uso presso le varie sedi oggetto dell'appalto. È fatto divieto al personale addetto di accedere ai locali al di fuori degli orari di servizio assegnato dall'appaltatore.

Al personale dell'Appaltatore è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le apparecchiature comunali che esulano dall'espletamento del servizio di pulizia (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.). Inoltre allo stesso personale è fatto divieto di aprire cassetti e armadi, se non autorizzato, nonché manomettere carte e documenti eventualmente lasciati sui piani di lavoro.

Nell'espletamento del servizio gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 2016/679) e del D.Lgs. n. 196/2003. L'Appaltatore si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio e a dare comunicazione all'Amministrazione dell'avvenuta informazione.

L'Appaltatore si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

E' facoltà dell'Amministrazione chiedere all'Appaltatore di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

La rilevazione dell'orario di servizio del personale dovrà risultare da appositi fogli firma che dovranno essere lasciati a disposizione, in un locale delle strutture oggetto del presente appalto, per eventuali controlli che dovessero essere effettuati dall'Amministrazione. Potrà essere predisposto

dall'Appaltatore un diverso sistema di rilevazione delle presenze, indicato nell'offerta tecnica ovvero successivamente concordato con l'Amministrazione.

#### ARTICOLO 20 - RISPETTO DEL D.LGS. 81/2008 e ss.mm.

- 1. L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed ii. a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
- 2. L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi, di cartellino di riconoscimento e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
- 3. Al momento della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dovrà predisporre e presentare il proprio piano della sicurezza.

#### **ARTICOLO 21 - GARANZIE**

- 1. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la ditta appaltatrice deve costituire, sotto forma di cauzione o di fideiussione, garanzia definitiva, nelle forme previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, nella percentuale del 5% dell'importo contrattuale.
- 2. La garanzia, costituita in forma di fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della prescritta escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 3. In caso di escussione, anche parziale, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro 5 gg. dalla richiesta della Amministrazione Comunale.
- 4. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
- 5. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, con aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- 6. Per quanto qui non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

# ARTICOLO 22 – PENALITÀ

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa segnalato dai responsabili di Struttura dell'Ente e dei locali interessati dal servizio di pulizia, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale e dalla offerta economica presentata dall'impresa, il direttore dell'esecuzione del contratto insieme col

responsabile di Struttura che avrà segnalato il disservizio, in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria a tal uopo convocata con qualsiasi mezzo, determinerà la penale da applicare sino ad un massimo del 10% del corrispettivo mensile.

- 2. Le penalità a carico dell'impresa saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'impresa.
- 3. In caso di ripetute irregolarità l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### <u>ARTICOLO 23 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</u>

1. Nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio l'Amministrazione intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'impresa non adempia nel termine indicato l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

# <u>ARTICOLO 24 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTO – CLAUSOLA DI</u> TRACCIABILITA'

- 1. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio, determinato sulla base delle risultanze di gara e comprensivo di ogni onere, è stabilito in € \_\_\_\_\_, oltre IVA, per ogni ora di pulizia, comprensiva del costo del DUVRI (€ 0,05) non soggetto a ribasso. Detto corrispettivo copre ogni e qualsiasi onere necessario, nell'arco di validità del contratto, per lo svolgimento del servizio nei termini di cui al presente Capitolato, senza alcun diritto della Ditta appaltatrice a nuovi o maggiori compensi.
- 2. Il corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice è liquidato, previo accertamento della regolarità del servizio reso, in rate mensili posticipate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione al protocollo comunale della corrispondente fattura, a condizione che la stessa sia corredata dei seguenti ulteriori documenti, necessari al Comune per verificare la regolare esecuzione della prestazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo:
  - Copie del libro paga relative al personale impiegato nel servizio, corredate di autocertificazione resa dal rappresentante legale della ditta appaltatrice in merito all'avvenuta corresponsione, nel mese cui la fattura è riferita, del trattamento economico previsto dai contratti applicati ai lavoratori impiegati nell'appalto;
  - Fatture e/o documenti di trasporto del materiale impiegato nell'appalto se richiesti dalla Stazione appaltante.
- 3. Qualora la documentazione prodotta dalla ditta a corredo della fattura sia incompleta, il termine di 30 giorni per la liquidazione delle fatture sarà sospeso e decorrerà dal giorno di acquisizione al protocollo comunale dell'integrazione documentale occorrente.
- 4. Il Comune, al fine di garantire la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, sospende i termini di pagamento al fornitore cui sono state contestate inadempienze, fino alla definizione del procedimento si contestazione delle non conformità e di applicazione delle penali, ovvero fino ad avvenuta regolarizzazione della posizione dell'Appaltatore, nei casi in cui questa è possibile.

- Comune di San Pietro Vernotico Prot. N.0028266 del 20-11-2023 interno Cat4 Cl
- 5. All'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) provvede d'ufficio il Comune Committente. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al relativo al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Comune trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
- 6. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e fare osservare in tutti i rapporti economici derivanti dal presente appalto le norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.
- 7. La ditta dovrà prevedere, altresì, all'utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale.
- 8. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/10 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto.
- 9. Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, sui pagamenti mensili sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità e previa acquisizione del DURC..
- 8. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti le fatture, da emettere in modalità elettronica, devono riportare, oltre all'impegno di spesa, il Codice Univoco Ufficio Z54MGQ, il CIG (Codice Identificativo di Gara) e il codice Iban della ditta aggiudicataria.

#### **ARTICOLO 25 – SPESE**

1. Fatta eccezione per l'IVA che sarà a carico dell'Amministrazione Comunale, qualsiasi spesa inerente lo stipulando contratto o consequenziale a questo sarà ad esclusivo carico dell'appaltatore. L'appaltatore assume inoltre a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse presenti e future relative all'appalto di che trattasi con rinuncia a diritti di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

#### <u>ARTICOLO 26 - QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI</u>

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore

C

l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi offerti.

#### ARTICOLO 27 - REVISIONE PREZZI

- 1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
- 2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, in aumento o diminuzione, si utilizzano gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, c.d. "indice FOI".

## <u>ARTICOLO 28 – CESSIONE DEL CONT</u>RATTO

- 1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso.
- 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 120 co. 1 lett. d) del D.lgs. 36/2023, è nulla la cessione totale o parziale del contratto.
- 3. La cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto è disciplinata dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

#### ARTICOLO 29 – SUBAPPALTO

- 1. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.
- 2. Non può formare oggetto di subappalto, con conseguente nullità dei relativi accordi, sia l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate che l'esecuzione delle prestazioni principali relative all'appalto (servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione, ordinaria e periodica, come definite dall'art. 1, lett. a), b), e) del D.M. 7 luglio 1997 n. 274, degli immobili Comunali e loro pertinenze), queste ultime in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare i controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro.
- 3. I restanti servizi e forniture o parti di servizi e forniture possono formare oggetto di subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023:
- a. il subappaltatore dia qualificato per le prestazioni da eseguire;
- b. non sussistano a sua carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II;

- c) all'atto dell'offerta l'Appaltatore abbia indicato che intende subappaltare i suddetti servizi e le forniture o parti di servizi e forniture.
- 4. In caso di ricorso al subappalto è necessario che venga generato il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire al Comune le verifiche dell'impresa subappaltatrice.
- 5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 6. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica la disciplina in materia di subappalto prevista dal D.lgs. n. 36/2023 ed in particolare dall'art. 119.

#### ARTICOLO 30 - STIPULA DEL CONTRATTO

- 1. Il contratto è stipulato mediante sottoscrizione digitale del "documento di stipula" generato dal Mercato elettronico di Consip Spa.
- 2. Fanno parte integrante del documento di stipula:
- il Capitolato d'appalto e i documenti ad esso allegati;
- l'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario e il progetto di assorbimento prodotto in sede di gara;
- il DUVRI.
- 3. Sul Contratto l'Appaltatore dovrà corrispondere l'imposta di bollo in conformità a quanto stabilito dall'art. 18, comma 10, del D.lgs. n. 36/2023 e dalla relativa tabella contenuta nell'allegato I.4.
- 4. La stipula del contratto d'appalto è subordinata:
- a. alla verifica del possesso di tutti i requisiti previsti ed autocertificati per la partecipazione alla gara;
- b. alla costituzione della cauzione definitiva di cui all'articolo 21 del presente Capitolato.
- c. al versamento dell'imposta di bollo nella misura dovuta;
- d. alla presentazione, in originale o in copia resa conforme all'originale ai sensi dell'articolo 18 del DPR 445/2000, della restante documentazione richiesta dal presente Capitolato entro la data della stipula.
- 5. Nel caso in cui l'aggiudicatario non produca nei termini la documentazione richiesta per la stipula del contratto ovvero non proceda alla stipula senza alcuna valida motivazione, il Comune lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
- 6. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa.
- 7. Il Comune si riserva di avvalersi della previsione di cui all'articolo 17, commi 8 e 9 del D.lgs. 36/2023 in materia di esecuzione del contratto in via d'urgenza.

#### <u>ARTICOLO 31 – CODICE DI COMPORTAMENTO</u>

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Capitolato, attesta di aver preso visione del DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante con deliberazione della Giunta Comunale di

San Pietro Vernotico n. 14 del 28/01/2014, integrato con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 24/01/2020, e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di San Pietro Vernotico: <a href="http://www.spv.br.it">www.spv.br.it</a>, nella relativa sezione di "Amministrazione trasparente" al seguente link: <a href="http://trasparenza.parsec326.it/en/web/san-pietro-vernotico/codice-disciplinare-e-codice-disciplinare-

- 2. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2023 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'appaltatore assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'appaltatore spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.
- 3. L'Appaltatore accetta senza riserva alcuna il patto di integrità approvato dal Comun e di San Pietro Vernotico con deliberazione della Giunta Comunale n. 152/2020 ed allegato al presente Capitolato, che sottoscrive come da allegato.

# ARTICOLO 32 – INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E TRATTAMENTO DATI

- 1. I dati forniti dall'Appaltatore nell'ambito del presente procedimento saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente Capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 367/2016.
- 2. I dati personali trattati, corrispondenti alle informazioni richieste ai concorrenti dalla normativa in materia di contratti pubblici:
- a) saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed in seguito saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- b) non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea né saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- c) non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, in particolare sul sito istituzionale per fini di pubblicità legale e trasparenza e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi; Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti. Gli interessati hanno diritto di ottenere dal Comune, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. Gli interessati che ritengono che i dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 GDPR) o di adire le sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).

Comune di San Pietro Vernotico Prot. N.0028266 del 20-11-2023 interno Cat4 Cl.4

- 3. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.
- 4. Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico, con sede in Piazza G. Falcone.
- Il Responsabile del trattamento è il Responsabile Area I
- Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Ivano Pecis, in qualità di legale rappresentante della I&P Partners Srl (C.F. e P.I. 03735350799) i cui dati di contatto sono i seguenti: e-mail: amministrazione@ip-privacy.it , PEC: ipartners@legalmail.it .
- 5. La ditta Appaltatrice è incaricata, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell'espletamento del servizio. La Ditta Appaltatrice procederà al trattamento dei dati con modalità conformi alle vigenti norma in materia di protezione dei dati personali, non potrà comunicare a terzi i dati in suo possesso, non potrà conservarli successivamente alla scadenza dell'appalto, dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso anche nel caso in cui gli stessi siano trattati mediante l'utilizzo di strumenti informatici.
- 6. I rapporti tra l'Appaltatore ed il Comunale in materia di trattamento di dati personali sono disciplinati da specifico accordo qui allegato.

# <u>ARTICOLO 33 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ELEZIONE DI DOMICILIO – FORO COMPETENTE E DISPOSIZIONI FINALI</u>

- 1. In caso di controversie tra il Comune e la Ditta Appaltatrice in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto d'appalto, la Ditta non potrà in ogni caso sospendere o rifiutare l'esecuzione del servizio, fermo restando il diritto di produrre le proprie motivate riserve e che vengano assunte, di comune accordo, determinazioni in ordine al rapporto contrattuale in essere.
- 2. Qualora detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere al Giudice competente, che viene individuato sin da ora nel Tribunale di Brindisi.
- 3. La ditta appaltatrice elegge domicilio, ad ogni effetto di legge e di contratto, presso la sede legale dichiarata.
- 4. È escluso il ricorso ad arbitrati.
- 5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'oneri, le parti fanno rinvio alle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, alle norma ancora applicabili del D.lgs. n. 50/2016 ed al Codice civile.

Il presente capitolato speciale di gara è composto dai seguenti allegati che ne formano sostanziale parte integrante:

ALLEGATO 1: PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

ALLEGATO 2: TABELLA RIEPILOGATIVA ORE ANNUALI

ALLEGATO 3: PATTO D'INTEGRITA'

## ALLEGATO 1 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

# PERSONALE DELL'OPERATORE ECONOMICO USCENTE ATTUALMENTE IMPEGNATO NEL SERVIZIO DI PULIZIA.

## C.C.N.L. MULTISERVIZI

N. unità di personale	Mansione	Livello	Contratto	% di part time	Lavoratori di cui alla legge n. 68/1999	
1	Operaio	2	T. indet.	31,25%	NO	
1	Operaio	2	T. indet.	25,00%	NO	
1	Operaio	2	T. indet.	31,25%	NO	
1	Operaio	2	T. indet.	31,25%	NO	
1	Operaio	2	T. indet.	31,25%	NO	
1	Operaio	2	T. indet.	31,25%	NO	
1	Operaio	2	T. indet.	3,12%	NO	

# ALLEGATO 2 TABELLA RIEPILOGATIVA ORE ANNUALI

LOCALI	periodicità degli interventi	MQ	N. INTERVE NTI annuali	N. TOTALE MQ/anno	RESA COMLESSIV A (mq/h) (*)	ore /annuali= mq totali/resa complessiv a al mq.
1) SEDE COMUNALE						
Uffici Piano terra 1° e 2°	giornaliere	808	252	203.522,76	130	1565,56
Piano terra 1° e 2°(uffici/servizi igienici/sala consiliare/atri corridoi e scale interne ed esterne	mensile	160 0	12	19.203,24	130	147,72
sala consiliare	settimanale	186	52	9.663,68	200	48,32
Atri e corridoi	giornaliere	477	252	120.100,68	200	600,50
Bagni	giornaliere	51	252	12.841,92	150	85,61
Autorimessa + scivolo	quindicinal e	293	24	7.032,24	150	46,88
scale interne ed esterne	giornaliere	79	252	19.971,00	150	133,14
Archivio urbanistica	a chiamata	30	0	0,00	150	0,00
Archivio	a chiamata	160	0	0,00	150	0,00
superfici vetrate	trimestrale	453	4	1.812,00	40	45,30
Patio	trimestrale	70	4	280,00	200	1,40
						2674,43
2) CENTRO "TERRA DEI MESSAPI"						
piano Terra	settimanale	180	52	9.360,00	150	62,40
piano primo (scale, vie di fuga e bagni)	settimanale	78	52	4.056,00	150	27,04
piano Terra	mensile	180	12	2.160,00	150	14,40
piano primo (scale, vie di fuga e bagni)	mensile	78	12	936,00	150	6,24
pulizia annuale superfici vetrate	annuale	264	2	528,00	40	13,20 123,28
						-, -
3) SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE						
uffici corridoi scale	giornaliero	207	300	62.100,00	130	477,69
servizi igienici	giornaliero	8	300	2.250,00	150	15,00
uffici corridoi scale e servizi igienici	mensile	215	12	2.580,00	150	17,20
superfici vetrate	trimestrale	36	4	144,80	40	3,62
superior veriate	timestrate	30		177,00		513,51
					,	220,01

4) CENTRO POLIVALENTE PER ANZIANI						
sala, uffici	4 volte a settimana	130	208	27.040,00	150	180,27
servizi igienici	4 volte a settimana	15	208	3.120,00	150	20,80
sala grande	2 volte a settimana	175	104	18.200,00	150	121,33
sale, uffici, servizi igienici, superfici vetrate	mensile	320	12	3.840,00	150	25,60
						348,00
TOTALE				530.742,32		3660,00

## **ALLEGATO 3: PATTO D'INTEGRITA'**

#### Premessa

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.

In particolare, l'art.1 comma 17, ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione.

Visto il comma 3 dell'art. 3 del **DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76** il quale testualmente prevede: "Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.".

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

È, dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione "in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti". Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici<sup>2</sup>.

Con l'approvazione del presente atto, da parte dell'Amministrazione di San Pietro Vernotico, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati.

La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A.N.AC. Parere n.11 del 29/07/2014

legge, infatti, all'art. 1, comma 17, citato: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara").

Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 ("BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici"), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni contrattuali "sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro". Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l'offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita "in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata"; d'altra parte, con l'accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità "l'impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)".

Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende:

- Rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
- Disporre che il patto stesso, in materia di contratti pubblici dell'ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del d.lgs. N. 50/2016, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- Disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici (comune di San Pietro Vernotico) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente patto;
- Disporre che l'accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

VISTO l'articolo 1, comma 17, della <u>legge 6 novembre 2012 n. 190</u> – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione – che dispone che "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto che dispone che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. <u>165 del 2001</u> estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice." e il successivo articolo 17 che dispone che "Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento";

VISTO il Codice di Comportamento adottato dal Comune di San Pietro Vernotico con delibera Giunta Comunale n. 14 del 28/01/2014, per come integrato con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 24/01/2020;

VISTA la delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);

VISTI, in particolare, il punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto "Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori", che dispone che "Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici";

VISTO, altresì, il successivo punto 3.1.9 del PNA che disciplina l'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) disponendo che "Ai fini dell'applicazione dell' art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:

– nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; - sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente";

VISTO, infine, il punto 3.1.13 del PNA dedicato ai "Patti di integrità negli affidamenti" che dispone che "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto."

VISTO l'art. 80, comma 1 del nuovo codice appalti secondo cui "Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; nonché ai sensi del comma 2 dell'art. 80, secondo cui "Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.";

VISTO l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – secondo il quale " 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli

accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.";

#### PRESO E DATO ATTO che:

- 1. Ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
  - a) Amministrazione stazione appaltante;
  - b) Operatore economico;
- 2. Il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle precitate "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- 3. Il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto;
- 4. La mancata presentazione del presente atto in sede di offerta comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento;

Tutto ciò premesso,

### LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

## Ambito di applicazione e disposizioni generali

- 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Ente Comune di San Pietro Vernotico nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e si deve altresì considerare allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50/2016, al precipuo fine di conformare il proprio agire non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei

dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.

- 4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d'impresa l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
- 5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.
- 6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta agli operatori economici nei modi previsti nella *lex specialis* di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante dell'impresa/società, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
- 7. L'Amministrazione si impegna a rispettare a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti dell'Amministrazione comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

#### Articolo 2

## Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

- 1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:
  - 1.1. Si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
  - 1.2. Dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
  - 1.3. Dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
  - 1.4. Dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg.

- della L. n. 287/1990, l'art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E. l'art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 e che l'offerta è stata, o sarà predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- 1.5. Dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
- 1.6. Si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- 1.7. Si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- 1.8. Si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 1.9. Si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
- 1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 14 del 28/01/2014, per come integrato con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 24/01/2020, e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Pietro Vernotico nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente al seguente link: <a href="http://trasparenza.parsec326.it/en/web/san-pietro-vernotico/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta">http://trasparenza.parsec326.it/en/web/san-pietro-vernotico/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta</a> si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Comune di San Pietro Vernotico;
- 1.11. Dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente del Comune di San Pietro Vernotico, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 3 del Codice di Comportamento del Comune di San Pietro Vernotico;
- 1.12. Si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti per l'esecuzione del contratto e per qualunque

soggetto coinvolto a qualunque titolo nella stessa: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine del Comune di San Pietro Vernotico, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Comunale con rispetto, evitando alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

- 1.13. Si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:
- a) Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) Estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- d) Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) Noli a freddo di macchinari;
- f) Forniture di ferro lavorato;
- g) Noli a caldo;
- h) Autotrasporti per conto di terzi;
- i) Guardiania dei cantieri.
- 1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

47

- 2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
- 3. L'operatore economico si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice" stesso. A tal fine l'operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del "Codice", l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo <a href="http://trasparenza.parsec326.it/en/web/san-pietro-vernotico/codice-disciplinare-e-codice-di-">http://trasparenza.parsec326.it/en/web/san-pietro-vernotico/codice-disciplinare-e-codice-di-</a>
- condotta . L'operatore economico si impegna a trasmettere copia del "Codice" ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
- 4. L'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

5. L'operatore economico dichiara che non subappalterà e non sub affiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e sub affidamenti non saranno autorizzati o attuabili

# Articolo 3 Obblighi dell'Amministrazione appaltante

- 1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 14 del 28/01/2014, per come integrato con deliberazione di Giunta Comunale n.13 del 24/01/2020).
- 2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.
- 3. Le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.lgs n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d'interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

## Articolo 4 Violazione del Patto di Integrità

- 1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
- 2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico sia in veste di concorrente che di aggiudicatario di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
- a. L'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- b. La revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
  - b1. Il Comune di San Pietro Vernotico si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
- 3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
- 4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

## Articolo 5 Efficacia del Patto di Integrità

- 1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche esperita con procedura negoziata<sup>3</sup>.
- 2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di San Pietro Vernotico, per 5 anni.
- 3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito, l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. Pertanto, l'A.N.AC. ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l'offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara.

L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra il Comune di San Pietro Vernotico e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

L'AMMINISTRAZIONE	L'OPERATORE ECONOMICO